

Roma,

16 MAR. 2006

Protocollo: 1025

All'Organizzazione sindacale RdB P.I.

Rif.:

Propria Sede

Allegati:

OGGETTO: Stabilizzazione indennità di Agenzia al personale ex. ETI.

Con riferimento alla richiesta del 2 febbraio u.s., si trasmette la nota n. 665 del 2 febbraio 2006, predisposta dall'Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale, con la quale sono state fornite istruzioni alle Direzioni regionali territorialmente competenti, volte a regolarizzare la posizione economica del personale in oggetto ed a corrispondere gli emolumenti arretrati relativi agli incrementi retributivi di cui trattasi.



Protocollo: 665

URGENTE

AL PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L' ORIGINALE (art, 6 comma 2 Legge 30.12, 1991 n. 412)

Rema

- 2 FEB. 2008

Alle Direzioni regionali dell' Agenzia delle Dogane <u>Loro Sedi</u>

c.p.c

Ufficio di Staff Amministrazione e Finanza Sede

Ufficio per la gestione delle risorse umane Se<u>de</u>

Ufficio per le relazioni sindacali e la normativa del lavoro Se<u>de</u>

AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE
PERSONALE F OZGANIZZAZIONE

3 FEE. 2006

Ufficio per le Relezioni Siminazii e Normativa del Lavoro
Provocollo 514

OGGETTO: Stabilizzazione del personale ex E.T.I. Regolarizzazione posizione economica

Con provvedimento n. 79107 del 30 Dicembre 2005 del Ministero dell' Economia e delle Finanze- Dipartimento per le Politiche Fiscali , trasmesso a codeste Direzioni regionali con nota n. 4 del 19 Gennaio 2006 dall' ufficio centrale per la gestione delle risorse umane, è stato disposto il temporaneo distacco del personale ex E.T.I. presso l' Agenzia delle Dogane, con contestuale cancellazione dalla sezione 1/G ed inserimento nella sezione 1/B dell' elenco allegato all' art. 5 del D.M. 28 dicembre 2000 n. 1390 e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dal 31 Dicembre 2005.

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha, quindi, autorizzato, con note nominative, che saranno tempestivamente inviate , le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro a provvedere, nei confronti del personale periferico , al

trasferimento della partita stipendiale, invitando altresì ad applicare il CCNL del Comparto delle Agenzie Fiscali per il biennio 2002 – 2003 sottoscritto il 28 Maggio 2004, a far data dal 1°.01.2006.

Ai fini del corretto e tempestivo adeguamento della posizione economica del personale in oggetto, si informa che, nei confronti della stabilizzazione in questione, deve ritenersi applicabile 1' art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, comma 2 quinquies, introdotto dall' art. 16 della Legge 28.11.2005 n. 246, ai sensi del quale al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

Pertanto, nei riguardi del personale interessato, dovrà essere attribuito il trattamento economico spettante ai dipendenti in servizio presso l' Agenzia delle Dogane, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, nella misura prevista dal vigente CCNL di Comparto, ivi inclusa, l' indennità di agenzia.

Ne consegue che gli emolumenti corrisposti dall' Amministrazione di Provenienza devono considerarsi riassorbiti, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità già in godimento e di eventuali assegni personali di natura non riassorbibile riconosciuti da altre Amministrazioni, precedentemente all' entrata in vigore dell' art. 16 della Legge 28.11.2005 n. 246.

Questi ultimi vanno mantenuti come autonome voci retributive, nella nuova posizione con la medesima denominazione e nello stesso importo.

Alla luce di quanto sopra vorranno codeste Direzioni regionali impartire opportune indicazioni alle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro, al fine di adeguare il trattamento economico del personale di cui trattasi.

Vorranno altresì le Strutture regionali in indirizzo attivarsi presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, al fine di regolarizzare, per il periodo antecedente al trasferimento delle partite stipendiali presso quest' Agenzia, la posizione economica del personale in oggetto, quantificando e riconoscendo, dalla data del 1º Gennaio 2004 o dalla data di assumte funzioni presso l' Agenzia delle Dogane se posteriore, le differenze retributive relative all' indennità di agenzia di cui al primo CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali, nella misura prevista per l' Agenzia delle Dogane.

L'attribuzione dei compensi in questione resta naturalmente condizionata alla previa verifica della mancata percezione da parte del personale interessato delle differenze di cui trattasi.

Relativamente ai dipendenti assegnati alla struttura centrale si rammenta che le partite stipendiali dismesse dal Dipartimento per le Politiche Fiscali dovranno essere assunte in carico dalla Direzione regionale dei Lazio e Umbria che dovrà provvedere direttamente alla regolarizzazione della relativa posizione economica.

II Direttore dell'Area Dr. Bernardo Coccoli POX